

Offerta tecnica, ok dare lo stesso punteggio a tutte

Anac: non viene violato il principio della collegialità del voto. In una gara d'appalto se in sede di valutazione dell'offerta tecnica i commissari di gara attribuiscono lo stesso punteggio a tutte le offerte, questo non vuole dire che sia stato violato il principio della collegialità del voto; nell'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attribuzione dei punteggi numerici, senza motivazione, relativamente all'offerta tecnica è legittima a condizione che siano prefissati i criteri di valutazione. Sono questi i principi desumibili dalla lettura della delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione del 12 giugno 2019, n. 489 emessa a seguito di una istanza di precontenzioso. Le censure dell'istante riguardavano prevalentemente le clausole del bando relative alla valutazione dell'offerta tecnica: si lamentava l'assenza della



previsione di subcriteri e le modalità di attribuzione del punteggio, consistenti nella mera assegnazione di un numero. Veniva inoltre eccepita la presunta violazione del principio della collegialità del voto, avendo ciascun commissario attribuito, in relazione a ciascun parametro di valutazione, lo stesso identico punteggio alle offerte dei concorrenti. In merito alla modalità di attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica (consistenti nell'indicazione di un numero non accompagnato da ulteriori motivazioni), l'Anac ha precisato che è opinione unanime in giurisprudenza che il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una motivazione sufficiente ed adeguata, purché siano stati prefissati criteri di valutazione sufficientemente precisi e che i relativi giudizi espressi dalla commissione di gara, da intendersi afferenti al perimetro della discrezionalità tecnica ad essa riservata, possano essere giudicati illegittimi solo se affetti da vizi di manifesta irragionevolezza o di macroscopica erroneità. Nel caso di specie, ha rilevato l'Anac, il bando di gara aveva dettagliato i criteri di attribuzione del punteggio tecnico (cui era previsto un massimo di 60 punti), suddividendoli in due

macroelementi (progetto tecnico organizzativo e curriculum) ed individuando per il primo cinque subcriteri e per il secondo sei subcriteri. Questi elementi hanno fatto concludere l' Anac nel senso di escludere la possibilità di qualsiasi arbitrio da parte della commissione valutatrice. D' altro canto, ha notato l' Autorità, il conseguimento del massimo punteggio in relazione all' offerta tecnica presentata «è la prova più evidente che gli elementi di valutazione della stessa sono stati adeguatamente compresi e rispettati». Non è stata accolta dall' Anac neanche l' eccezione inerente la paventata violazione del principio della collegialità del voto: a tale riguardo la delibera ha evidenziato che la riferibilità individuale dell' attività valutativa non può intendersi smentita dalla uniformità dei punteggi assegnati dai commissari, posto che l' identità delle valutazioni non può ritenersi, di per sé (e in difetto di altri concordanti indizi), un indice univocamente significativo del carattere collegiale dello scrutinio della qualità dell' offerta tecnica. © Riproduzione riservata.